

Regolamento della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche

Preambolo

La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche vuole essere l'Organo maggiormente operativo delle varie realtà studentesche provinciali. La Conferenza è apartitica e aconfessionale. Ogni suo Membro, nel rispetto del suo mandato, si prefigge il fine di essere il garante delle idee, delle istanze e delle proposte di tutti gli Studenti da lui rappresentati.

La partecipazione agli strumenti di rappresentatività studentesca costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli Studenti e favorisce una partecipazione attiva degli Studenti all'elaborazione di una programmazione scolastica tesa a realizzare un'educazione globale della Persona.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 Febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la nazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visti i commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994;

Visto il D.P.R. n. 567 del 10 Ottobre 1996 e successive modificazione e integrazioni recante il regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Vista la legge n. 59 del 15 Marzo 1997 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la lettera circolare prot. n. 27814/BL del 19 Maggio 1998 sul finanziamento finalizzato alle iniziative di cui al D.P.R. 567 del 10 Ottobre 1996;

Visto il D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;

Vista la direttiva n. 463 del 26 Novembre 1998 riguardante le linee di indirizzo sugli interventi di Educazione alla salute;

Visto il decreto n. del 10 Maggio 1999 concernente l'istituzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche;

Visto il Regolamento della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche approvato nella Conferenza di Cianciano in data 8 Maggio 2000;

Promulga il seguente Regolamento

Titolo I

Composizione e costituzione

Articolo 1

1. La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è costituita da tutti i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della Repubblica Italiana.
2. Ai lavori della Conferenza partecipa il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti o in caso di impedimento, un suo delegato, di norma il Vicepresidente, con diritto di parola e di voto.
3. I Presidenti possono essere appoggiati ed accompagnati da un altro Componente della Consulta da loro presieduta. Egli partecipa alla Conferenza con tutti i diritti spettanti ai Presidenti ad esclusione del solo diritto di voto.

Titolo II

Competenze e finalità

Articolo 2

1. La Conferenza è gestita dagli Studenti e persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera ed indipendente, ma coerente con le finalità formative istituzionali.
2. La Conferenza assicura il più ampio confronto tra i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative complementari ed integrative e di formulare proposte che superino la dimensione della singola Provincia.
3. La Conferenza esprime pareri su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla Pubblica Istruzione e promuove indagini conoscitive allo stato di settori specifici dell'istruzione i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.
4. La Conferenza dovrà inoltre valorizzare il potenziamento dell'offerta formativa e formulare proposte per arricchire la Scuola ed il Mondo Studentesco comunicandole agli Enti competenti.
5. La Conferenza accetta e promuove le collaborazioni con le Associazioni Studentesche e gli ex Membri ferme restando le autonomie decisionali, organizzative, politiche di questa, le quali sono tutelate nel presente Regolamento.
6. Essa infine ha da perseguire scopi di coordinamento, informazione, rappresentanza delle proprie attività in ambito Scolastico, Provinciale, Regionale, Nazionale e Transnazionale.
7. La Conferenza emana Ordini del Giorno riferendosi a tematiche di ordine generale.

Titolo III

Organi della Conferenza

Articolo 3

Gli Organi della Conferenza

Sono Organi della Conferenza: l'Assemblea Plenaria, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Ristretto, la Presidenza, la Vicepresidenza e la Segreteria.

Articolo 4

L'Assemblea Plenaria

1. L'Assemblea Plenaria è composta da tutti i Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche della Repubblica Italiana o da loro delegati che ne assumono le funzioni. La partecipazione di persone esterne su esclusivo invito del Consiglio di Presidenza è solo a titolo consultivo. All'Assemblea può parteciparvi anche un altro Componente delle singole Consulte Provinciali solo per effettivo aiuto ed appoggio al Presidente della Consulta di appartenenza.
2. L'Assemblea si riunisce con cadenza almeno trimestrale su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un quinto dei suoi Componenti.
3. Al fine di predisporre i lavori dell'Assemblea Plenaria in modo adeguato, essa si divide in Commissioni con a capo un Referente designato al proprio interno che riferisce al Presidente.
4. All'Assemblea vengono presentati i progetti e le attività formulate dal Consiglio di Presidenza e/o dal Presidente. Questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dei Componenti. Il voto dell'Assemblea Plenaria è vincolante.
5. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dell'Assemblea Plenaria.
6. L'Assemblea Plenaria ha potere propositivo; può presentare, su proposta di almeno un terzo dei suoi Membri; piani di lavoro al Consiglio di Presidenza il quale, previo esame di conformità con quanto disposto dal seguente Regolamento, presenta il disegno all'intera Assemblea Plenaria che lo vota.
7. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli Membri è prevista la firma di presenza, nonché l'esibizione di un attestato di partecipazione che sarà rilasciato dal Dirigente del competente ufficio scolastico.

Articolo 5

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai Referenti territoriali e dai Referenti delle Commissioni.
2. I Referenti territoriali sono cinque, uno per ogni circoscrizione. Le circoscrizioni sono:
 - a. Nord-ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta);

- b. Nord-est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto);
 - c. Centro (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria);
 - d. Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia);
 - e. Isole (Sardegna e Sicilia).
3. Il Referente territoriale ha la funzione di coordinare i lavori delle Consulta Provinciali Studentesche della sua circoscrizione e riferisce al Presidente. Inoltre può organizzare e coordinare Conferenze Territoriali atte alla preparazione di elaborati per la Conferenza Nazionale riguardanti tematiche di interesse territoriale.
 4. Il Consiglio di Presidenza può proporre al Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva dell'Assemblea Plenaria. Quest'ultimo poi lo inserirà nella comunicazione di convocazione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti.
 5. Il Consiglio di Presidenza deve avere compiti di attuazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea. Si incarica inoltre di rendere esecutivo il Programma di Presidenza coordinando i lavori delle Commissioni e stabilendo gli obiettivi di queste ultime.
 6. Il Consiglio di Presidenza stabilisce gli indirizzi di spesa dei fondi della Conferenza assicurandone il corretto svolgimento dei progetti organizzati dalle Commissioni.
 7. Il Consiglio di Presidenza è tenuto a mettere a disposizione della Conferenza Nazionale, in qualsiasi momento, un rendiconto con il bilancio consuntivo della Stessa.
 8. Il Consiglio di Presidenza appronta alla fine del proprio mandato la relazione annuale della Conferenza, contenente le relazioni redatte dalle Commissioni e le descrizioni degli ambiti progettuali, da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione, previa approvazione dell'Assemblea Plenaria durante l'ultima seduta annuale della stessa.
 9. Il Consiglio di Presidenza, di comune accordo con il Presidente, accoglie o respinge le proposte con il 50% più uno dei voti dei Presenti che devono essere almeno la metà più uno.
 10. Le decisioni effettuate in Consiglio di Presidenza sono assunte con le modalità già previste nel precedente comma 9, ma in caso di parità e d'impossibilità di trovare un accordo tra i Membri, la decisione del Presidente è prevalente.

Articolo 6

Il Consiglio Ristretto

1. Il Consiglio Ristretto è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. Il Consiglio Ristretto si riunisce solamente in casi di estrema urgenza, quando vi è la necessità di una risposta immediata e non vi è la possibilità di riunire l'intera Assemblea Plenaria.
3. Il Consiglio Ristretto può essere tuttavia delegato dall'Assemblea Plenaria a svolgere attività di rappresentanza con terzi.
4. Il Consiglio Ristretto deve agire sempre secondo quanto già stabilito dall'Assemblea Plenaria.

5. Nel caso in cui i temi che hanno comportato la convocazione del Consiglio Ristretto non sono stati discussi dall'Assemblea Plenaria, le decisioni devono essere prese con criterio dai Membri del Consiglio Ristretto e poi riferite all'Assemblea Plenaria.
6. Il Consiglio Ristretto dopo una sua convocazione deve riferire all'Assemblea Plenaria.
7. Il Consiglio Ristretto ha il compito di presenziare negli incontri con le Istituzioni, con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni.
8. Il Consiglio Ristretto rimane in carica anche al termine dell'anno scolastico, al fine di affrontare eventuali necessità, e riassume in sé tutte le competenze degli Organi della Conferenza.

Articolo 7 *Il Presidente*

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Plenaria secondo le modalità descritte dall'articolo 12.
2. Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea Plenaria, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Ristretto e le Commissioni e ne coordina i lavori. Qualora non è consentito l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente ha il potere di togliere e/o sospendere la seduta.
3. Il Presidente ha il dovere procedurale di far osservare il presente Regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i Partecipanti ai lavori della Conferenza e di assicurare il democratico svolgimento della seduta.
4. Ha inoltre funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni in ambito Scolastico, Provinciale, Interprovinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale e Transnazionale.
5. Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per attentato al Regolamento, in tali casi decade dalle sue funzioni e vengono indette nuove elezioni.
6. Qualora le cariche previste dal presente Regolamento rimangano vacanti, queste sono assunte ad interim dal Presidente della Conferenza sino a quando non è possibile effettuare una regolare elezione.
7. Il Presidente rimane in carica fino a nuove elezioni.
8. In caso di dimissioni o di impedimento permanente, si decade anche da tutti gli altri incarichi. Entro dieci giorni è formulata al Vicepresidente la proposta di assumere la carica di Presidente, in caso di accettazione l'Assemblea Plenaria elegge un nuovo Vicepresidente in sua sostituzione. Nel caso che egli non accetti si procede ad elezione diretta da parte dell'Assemblea Plenaria.
9. Il Presidente rappresenta gli Studenti della Repubblica Italiana e la Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche.

Articolo 8

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere assente.
2. In assenza del Vicepresidente le funzioni di questi sono assunte dal Referente territoriale più anziano.
3. Il Vicepresidente rimane in carica fino a nuove elezioni.
4. In caso di dimissioni e/o impedimento permanente si procede ad elezione diretta da parte dell'Assemblea Plenaria di un nuovo Vicepresidente.

Articolo 9

Il Segretario

1. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea Plenaria secondo le modalità descritte dall'articolo 12.
2. Il Segretario è responsabile della redazione dei documenti ufficiali e dei verbali di ogni seduta. Tali atti dovranno essere firmati dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
3. Il Segretario predispone la pubblicazione della convocazione, dei verbali e dei documenti votati.
4. Egli può inoltre chiedere al Presidente di nominare un Aiutante per coordinare meglio il lavoro della Segreteria.
5. In assenza del Segretario ne assume le funzioni il Referente di Commissione più anziano d'età.
6. Il Segretario rimane in carica fino a nuove elezioni.
7. In caso di dimissioni e/o impedimento permanente si procede ad elezione diretta da parte dell'Assemblea Plenaria di un nuovo Segretario.

Articolo 10

Le Commissioni

1. La Conferenza istituisce al proprio interno delle Commissioni affinché esaminino ed approfondiscano in via istruttoria le questioni loro delegate dalla Conferenza e si occupino di specifiche tematiche.
2. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dalla Conferenza al momento della costituzione delle Commissioni stesse.
3. Ogni Commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori e, in ogni caso, deve produrre una relazione scritta, riportante i pareri di maggioranza nonché di minoranza, da allegarsi all'avviso

di convocazione della seduta successiva della Conferenza. Inoltre deve comunicare il calendario dei lavori al Consiglio di Presidenza, che ne coordina ed esamina l'operato.

4. Il Presidente, presiede d'ufficio tutte le Commissioni, delegando l'organizzazione dei lavori ed il coordinamento ad un Referente designato dalla Commissione. Quest'ultimo è Membro di diritto del Consiglio di Presidenza e presenta all'Assemblea Plenaria la relazione di cui al comma precedente. Il medesimo è incaricato di mantenere i rapporti con le Istituzioni.
5. Ogni Commissione di lavoro nomina un Segretario che redige un verbale delle riunioni, che rimane a disposizione di quanti ne facciano richiesta alla Commissione. Tale verbale dovrà essere firmato dal Presidente, dal Referente e dal Segretario. In assenza del Referente e/o del Segretario, il Presidente nomina dei sostituti provvisori. Qualora il Presidente e il Referente fossero assenti, ne assume le funzioni il Membro più anziano d'età.
6. La Commissione non può, in nessun caso, assumere potere deliberante per conto della Conferenza.
7. I documenti presentati dalle Commissioni all'Assemblea Plenaria sono tutti soggetti a votazione e possono essere modificati in sede di dibattito.
8. All'occorrenza ogni Commissione può richiedere all'Assemblea Plenaria, motivandolo per iscritto, un finanziamento per la realizzazione di un determinato progetto.
9. Le Commissioni non necessitano di un numero legale.

Titolo IV

Modalità di elezione degli organi interni

Articolo 11

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette in sala coloro che ne fossero stati allontanati ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento.
2. I provvedimenti di cui all'articolo 26 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.

Articolo 12

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente, del Segretario e dei Referenti territoriali all'interno della Conferenza sono le seguenti:
 - a. Hanno diritto di voto tutti i Membri effettivi dell'Assemblea Plenaria;
 - b. Il voto avviene per scrutinio segreto;
 - c. Sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'Assemblea Plenaria. Essi non possono presentarsi a loro volta candidati
 - d. La votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipa la maggioranza semplice (50%+1) dei Componenti dell'Assemblea Plenaria. Qualora non fosse raggiunta

detta maggioranza, in seconda seduta la votazione risulta valida a prescindere dal numero dei Presenti.

e. In caso di parità viene effettuato il ballottaggio tra i due Candidati che hanno avuto il maggior numero di voti e ad eventuale parità di voti viene eletto il più anziano d'età.

2. Le candidature devono essere presentate in sede assembleare.
3. Il primo dei non eletti fra i Candidati alla Presidenza ricopre d'ufficio la carica di Vicepresidente.
4. Per quanto riguarda i Referenti territoriali, ogni Presidente può votare solamente per la propria circoscrizione.
5. Qualora durante le votazioni il numero delle cariche disponibili fosse uguale al numero dei Candidati, questi risultano eletti automaticamente.

Titolo V

Votazione di delibere e progetti

Articolo 13

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento iscritto all'Ordine del Giorno avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Articolo 14

1. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto nessuno può più prendere la parola.
2. L'argomento già oggetto di votazione non può essere nuovamente posto in votazione nel corso della medesima seduta.

Articolo 15

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per scrutinio segreto o per appello nominale.
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.
3. Quando si faccia questione di persone può essere richiesto e deve essere concesso il voto con il metodo dello scrutinio segreto.
4. Qualora almeno la metà più uno dei Presenti lo richieda, deve essere concesso il voto con il metodo dello scrutinio segreto.
5. Nel caso che le votazioni abbiano luogo con il metodo dello scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e verifica dei voti sono espletate da due Studenti, nominati in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di voto.

6. Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.
7. Viene dichiarata approvata la mozione che abbia riportato la maggioranza relativa di voti favorevoli.

Titolo VI

Caratteri procedurali di convocazione

Articolo 16

1. L'avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso ai Componenti della Conferenza con almeno quattordici giorni di anticipo.
2. Nell'avviso scritto di convocazione vi sono indicati la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno riportati in modo chiaro, per punti dettagliati e ben articolati.
3. L'Ordine del Giorno degli argomenti da sottoporre alla Conferenza è fissato dal Consiglio di Presidenza nel corso della seduta precedente, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Assemblea Plenaria e dalle Commissioni.
4. Dal momento in cui viene trasmesso l'avviso scritto di convocazione contenente gli argomenti iscritti all'Ordine dei Giorno, le Consulte Provinciali degli Studenti sono tenute ad attuare un percorso di approfondimento per permettere ai Componenti della Conferenza di esprimere realmente le posizioni assunte dalle Consulte medesime.
5. Qualora sorgano dei problemi d'importanza rilevante, l'Ordine del Giorno può essere modificato in seguito a presentazione di mozione d'ordine.
6. Ciascuno Studente può richiedere che un dato argomento venga iscritto all'Ordine dei Giorno della seduta successiva. La richiesta viene approvata o respinta dall'Assemblea Plenaria.
7. Deve passare almeno un giorno perchè la Conferenza possa deliberare in seguito a mozioni deliberative presentate nel corso della disamina delle varie ed eventuali, o su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno indicato nell'avviso scritto di convocazione.
8. Su ciascun argomento iscritto all'Ordine del Giorno può essere designato un Oratore con il compito di introdurre la discussione nella seduta della Conferenza.
9. L'Ordine del Giorno deve prevedere al primo punto la lettura, l'eventuale rettifica e l'approvazione del verbale della seduta precedente; al penultimo la definizione della data e dell'Ordine del Giorno della seduta successiva ed, all'ultimo, le varie ed eventuali.

Titolo VII

Discussione

Articolo 17

1. All'ora fissata nell'avviso scritto di convocazione si accerta che la seduta sia validamente costituita essendo presenti almeno la metà più uno dei Componenti della Conferenza. In tal caso si procede alla disamina degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
2. Qualora non fosse raggiunto il numero legale la seduta viene convocata dopo un'ora. In tal caso essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma precedente.
3. Al fine di rendere meno caotico l'ambiente in cui si svolge l'Assemblea Plenaria e per evitare perdite di tempo, i Presidenti che giungono con oltre mezz'ora di ritardo dall'inizio dei lavori, non potranno prendervi parte fino al successivo aggiornamento.

Articolo 18

1. Il Presidente ha il dovere di porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente, o lo Studente incaricato, illustra singolarmente gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
3. L'ordine di disamina di detti argomenti può essere variato in seguito a presentazione di mozione d'ordine, qualora questa riporti la maggioranza relativa dei voti favorevoli.
4. Il Presidente regola la discussione concedendo la facoltà di parola a coloro che l'abbiano richiesta ai sensi del comma successivo.
5. Ogni Studente ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte, previa iscrizione a parlare.

Articolo 19

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine d'iscrizione, riservando la precedenza agli Oratori designati.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli Oratori quando sia posto in discussione il proprio operato quale Moderatore.
3. Il Presidente o, su suo invito, un Partecipante alla seduta, risponde agli Oratori dopo il loro intervento e riassume le posizioni all'esaurimento degli interventi sul medesimo argomento.

Articolo 20

1. All'inizio e/o nel corso e/o al termine della discussione di ogni singolo argomento iscritto all'Ordine del Giorno ogni Studente può presentare mozioni sia a carattere procedurale (mozioni d'ordine) nel senso che la discussione non debba svolgersi (questione pregiudiziale) ovvero che la discussione debba subire un rinvio, sia concernenti alla sostanza degli argomenti in discussione (mozione deliberativa).
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta.
3. Le mozioni d'ordine vanno poste in votazione immediatamente, quelle deliberative al termine della discussione dell'argomento in oggetto.

Articolo 21

La Conferenza, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno può determinare preliminarmente per tutti il periodo di tempo a disposizione per svolgere l'intervento. Trascorso tale periodo il Presidente può invitare lo Studente a concludere nel minuto successivo.

Articolo 22

1. Al Presidente compete il mantenimento dell'ordine della seduta al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti il Presidente può togliere la parola nei casi seguenti:
 - a. Qualora il Partecipante alla seduta parli senza averne la facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo assegnatogli;
 - b. Previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla questione posta in discussione;
 - c. Nel caso in cui si prefigurino fattispecie di reato.
2. Il Partecipante a cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento si pronunci l'Assemblea Plenaria.

Articolo 23

1. Qualora un Partecipante alla seduta impedisca ad altri di discutere ovvero il suo comportamento provochi una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento della seduta, il Presidente lo richiama all'osservanza del presente Regolamento.
2. Al fine di garantire l'ordine, la civiltà e soprattutto il rispetto fra i Presidenti in sede di Assemblea Plenaria o Commissione, nel caso in cui un Presidente indirizzi insulti verbali e non ad altri Membri dell'Assemblea Plenaria o della Commissione, egli verrà immediatamente espulso dalla seduta.
3. Il Partecipante in questione può chiedere che sul provvedimento si pronunci l'Assemblea Plenaria.

Articolo 24

Qualora nel corso della seduta si verificano situazioni tali che ostacolino lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni della sessione oppure aggiornare la seduta entro i trenta minuti successivi.

Articolo 25

Esauriti gli interventi su ciascun punto all'Ordine del Giorno, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Titolo VIII

Norme generali

Articolo 26

Gestione fondi della Conferenza

1. La gestione dei fondi della Conferenza viene controllata dai Membri del Consiglio di Presidenza che sono tenuti a mettere a disposizione dell'Assemblea Plenaria, in qualsiasi momento, un rendiconto con il bilancio consuntivo della Stessa.
2. La domanda e/o proposta di un impegno di spesa viene formulata per iscritto da parte di uno o più Presidenti durante le riunioni della Conferenza.
3. L'impegno di spesa può riguardare l'acquisto di beni di uso comune, la realizzazione di un progetto, l'attuazione di un servizio, la formalizzazione di una collaborazione o patrocinio.
4. Le delibere di spesa e le indicazioni per il piano finanziario dei progetti devono essere adeguatamente motivate in verbale e approvate dall'Assemblea Plenaria con la maggioranza dei 2/3 dei Presenti.
5. Nell'ambito di un mandato scritto dell'Assemblea Plenaria, il Consiglio di Presidenza o le Commissioni possono decidere su attività rientranti in un progetto e per le quali sono già stati deliberati in Assemblea Plenaria l'impegno complessivo di spesa e i relativi criteri.
6. Tutte le delibere di spesa dovranno essere conformi a quanto stabilito nel progetto della Conferenza, avere adeguata copertura finanziaria e rispettare i principi dell'Amministrazione Pubblica.

Articolo 27

Il verbale

1. Per ogni seduta della Conferenza viene redatto, dal Segretario, il verbale.
2. La redazione del verbale dei lavori avviene riportando in sintesi: data e luogo di riunione, l'ordine del giorno, il numero dei Membri presenti all'atto dell'appello iniziale e ogni eventuale variazione nel corso della riunione, il nome dei Membri assenti, lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i

nomi degli intervenuti, le conclusioni e le decisioni adottate ed i testi delle mozioni presentate e delle delibere votate con i relativi risultati di votazione indicando nell'ordine favorevoli, contrari ed astenuti.

3. Sono previste approvazioni dell'intero verbale o di parte di esso seduta stante dopo rilettura del testo.
4. Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Articolo 28

Conservazione documenti

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha l'obbligo di conservare con cura, in un apposito Archivio, tutti i documenti relativi la Conferenza Nazionale.

Titolo IX

Modifiche al presente Regolamento

Articolo 29

1. Eventuali proposte di modifica del presente Regolamento debbono essere presentate per iscritto e ne deve pervenire copia a tutti gli Studenti componenti la Conferenza.
2. Le modifiche sono approvate con la maggioranza qualificata di due terzi degli Studenti componenti la Conferenza.
3. Coloro che usufruiscono degli incarichi onorari previsti dal presente Regolamento non possono essere fatti decadere con modifiche al Regolamento stesso.
4. L'articolo 29 comma 3 è immodificabile.

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

1. Il presente Regolamento entra in vigore seduta stante l'approvazione dell'Assemblea Plenaria, facendo decadere ogni Regolamento precedente.
2. Il presente Regolamento non ha valore retroattivo.
3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si rimanda al parere del Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche.

4. Non sono proponibili votazioni che dovessero essere in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento, salvo preventiva variazione dello Stesso cui si rimanda al Titolo IX.
5. Nell'ultima seduta annuale la Conferenza può conferire la Presidenza onoraria a vita, salvo rinuncia, al Presidente, al fine di partecipare come osservatore e senza diritto di voto a tutti i lavori della Conferenza mantenendo in tal modo la continuità studentesca della Conferenza.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza, il verbale della riunione in cui è stato approvato il presente Regolamento verrà controfirmato da tutti i Membri dell'Assemblea Plenaria presenti.
7. Al Regolamento si vuole dare massima diffusione all'interno del Mondo Scolastico attraverso la Conferenza stessa, con la collaborazione degli Assessorati Provinciali dell'Istruzione e delle Strutture Amministrative dagli stessi dipendenti, nonché dalle Istituzioni Scolastiche interessate.
8. Il presente Regolamento è sottoscritto a nome dell'intera Conferenza Nazionale dai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche di Savona e Trento, in quanto Redattori dello Stesso.

Roma, addì 8 Maggio 2006

Il Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Savona

Marco Ghisolfo

Il Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Trento

Helmut Graf